

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 14/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 20/07/2015 al n. 97123, con la quale il Sig. Stabile Pippo, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data dell'1/12/2018 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 30785 del 14/03/2018 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Stabile Pippo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 17/12/2018;
- VISTA la nota prot. n. 18133 del 13/04/2018 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 99434 del 12/09/2018 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/01/2019;
- VISTO il DA n. 36 dell'8/05/1987, registrato alla Corte dei Conti il 07/07/1987, reg. n. 17, fgl. n. 201, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di assistente tecnico;
- VISTO il DDS n. 4427 del 31/10/2006 con il quale al Sig. Stabile Pippo sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 5, mesi 5 e giorni 14;
- VISTO il DDG n. 10284 del 03/11/2004 con il quale il Sig. Stabile Pippo, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Stabile Pippo a decorrere dal 31/12/2018 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/06/1985 al 31/12/2018	33	7	0
Servizio ricongiunto (DDS n. 4427 del 31/10/2006)	5	5	14
Servizio militare dal 18/08/1977 al 19/08/1978	1	0	2
Totale anzianità di servizio utile a pensione	40	0	16

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2019, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. STABILE PIPPO, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

Palermo, li 29 NOV 2018



IL DIRIGENTE GENERALE

Rosalia Pipia